

**Art. 31 comma 6:**

L'agevolazione di cui ai punti 3 e 4 è condizionata alla verifica che le eccedenze di consumo rilevate siano imputabili esclusivamente a guasto, rottura o altro inconveniente dell'impianto interno su parti non ispezionabili, comprovata da presentazione di copia di fattura o altra idonea documentazione attestante la riparazione del guasto e accompagnata da richiesta specifica di ricalcolo da parte del titolare dell'utenza.

**Art. 70:**

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle norme del presente Regolamento o all'applicazione delle relative tariffe, è obbligatorio l'esperimento di tentativo di conciliazione presso l'Ufficio d'Ambito Centro – Est. A tal fine il Gestore trasmette, entro 10 giorni, la documentazione al 'Ufficio d'Ambito Centro – Est. In caso di mancata conciliazione, l'Ufficio d'Ambito Centro – Est, entro 60 giorni dalla trasmissione della documentazione, adotta la decisione definitiva sulla controversia. Sulle controversie in questione è competente il Foro di Genova.